

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

PER: VERONICA ROSELLA, nata a Roma il 31.01.1971 e residente in 04018 Sezze (LT) via del Guglietto n. 33 - C.F.: RSLVNC71A71H501P -, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Stefano Mancini (MNCSFN72P30H199N), del foro di Latina, ed Eugenio Tristano (TRSGNE73E03F205C), del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma via Flaminia 357, giusta delega in calce al presente atto.

RICORRENTE

Si indicano i seguenti indirizzi fax e PEC per le comunicazioni di cancelleria:

0773.486380 – stefano.mancini@oav.legalmail.it - studiotristano@pec.it.

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, 80185250588, in persona del Ministro p.t., rappresentato, difeso e dom.to dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in 00186 Roma via dei Portoghesi n. 12

RESISTENTE

NONCHE': MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp. p.t., difeso e dom.to dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in 00186 Roma via dei Portoghesi n. 12

RESISTENTE

NONCHE': RACHELE ANGELINI, nata a Latina il 14.1.1977 e residente in Sezze via Variante n. 96 – pos. 144;

CONTROINTERESSATO

Per la declaratoria di annullamento, previa sospensiva e adozione delle misure cautelari più idonee

- 1) Del D.D.G. del M.I.U.R. n. 180 del 14.3.2019 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate sul sito del Ministero il 15.3.2019, con il quale venivano rettificati i punteggi delle graduatorie generali di merito per la classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I grado formate secondo l'ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio già approvate con DDG n. 1210 del 27.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente odierna veniva attribuito il punteggio **di 80,3** (doc. 1 – pag. 5 tabelle n. 172);
- 2) Del DDG n. 163 del 8.3.2019 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate in data 8.3.2019, con il quale venivano rettificati i punteggi delle graduatorie generali di merito per la classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I grado formate secondo l'ordine del ,punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio già approvate con DDG n. 1210 del 27.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente odierna veniva attribuito il punteggio **di 61,3** (doc. 2 vd. pag. 8 n. 228);
- 3) Del DDG n. 1210 del 27.12.2018 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate in data 28.12.2018, con il quale venivano attribuiti i punteggi delle graduatorie generali di merito per la classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I

grado formate secondo l'ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio nella parte in cui alla ricorrente veniva attribuito il punteggio **di 61,3** (doc. 3 vd. pag. 3 n. 173);

- 4) Dei verbali della Commissione esaminatrice n. 2 con i quali sono stati approvate le graduatorie e/o gli eventuali sub criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli, dichiarati ed ostesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti;
- 5) Ove occorrer possa, dell'eventuale – e non conosciuto – provvedimento di (erronea) correzione in autotutela e risposta alle numerose istanze – reclami della sig.ra Rosella (doc. 4), con cui la stessa chiedeva alla Commissione la modifica del punteggio attribuito da quest'ultima in maniera erronea nella misura di 40 per il voto orale e 21,3 per i titoli, totale 61,3 per le prime due graduatorie pubblicate (doc. ti 2 e 3) e sempre nella misura errata nell'ultima graduatoria del 14.3.2019, pubblicata il 15.3.2019 (doc. 1) con cui attribuiva il punteggio complessivo di 80,3 anziché di attribuire il punteggio di 40 per l'orale e 52,80 per i titoli, totale 92,80;
- 6) della proposta di assunzione del 22.3.2019 (doc. 5) nella parte ove si specifica posizione in graduatoria n. 172 e punteggio 80,3.

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

FATTO

- A) La ricorrente partecipava ad un concorso per esami e titoli bandito dal MIUR con decreto protocollo n. 85 del 1.2.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 14, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; concorso e graduatorie organizzate su base regionale (doc. 6);
- B) La ricorrente proponeva rituale e regolare domanda di partecipazione per la precitata procedura indicando di voler partecipare al concorso per i posti di sostegno scuola secondaria I grado per la Regione Lazio, classe A060 (doc. 7);
- C) A tal fine la stessa indicava in domanda il proprio titolo di accesso nonché i titoli culturali e professionali suscettibili di valutazione come da allegata tabella A allegata al D.M. 995 del 15.12.2017 (doc. 8) richiamati dal precitato Bando di Gara all'art. 9;
- D) La ricorrente provvedeva alla consegna dell'autocertificazione e dei titoli ex art. 10 del Bando anche attraverso PEC e mail del 26.11.2018 (doc. ti 18 - 19);
- E) All'esito delle prove concorsuali, quindi, in data 28.12.2018 veniva pubblicata una prima graduatoria con D.D.G. n. 1210 del 27.12.2018 (doc. 3) ove la ricorrente si collocava al posto n. 173 con punteggio complessivo erroneo di 61,3, di cui punti 40 per l'orale e punti 21,3 per i titoli culturali e professionali;
- F) Con reclami datati 31.12.2018 e 11.3.2019, inviati via PEC al MIUR in date 31.12.2018, 5.3.2019, 11.3.2019 la sig.ra Rosella diffidava

l'USR e la Commissione a rettificare il punteggio adducendo che quest'ultima non avesse riconosciuto correttamente i titoli culturali, di accesso e di servizio secondo quanto indicato nella tabella di valutazione allegata al DM 995 del 2017; peraltro con diffida del 11.3.2019 la Rosella, a mezzo del difensore, chiedeva al MIUR, oltre la rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria, l'accesso agli atti ex art. 241 del 1990 in particolare quelli della Commissione n. 2 presieduta dalla prof.ssa Corvaia ovvero: atti, i verbali e gli eventuali subcriteri adottati nella valutazione dei titoli (doc.ti 9);

- G) In data 8.3.2019 veniva approvata una ulteriore graduatoria con DDG n. 163 del 8.3.2019 con delle rettifiche per altri concorrenti che facevano scendere la ricorrente al posto n. 228 con il medesimo punteggio di 61,3 della precedente;
- H) Solo con la pubblicazione della **nuova graduatoria** di merito del 15.3.2019, DDG 180 del 14.3.2019 (all. 1), l'amministrazione provvedeva chiaramente a recepire “in parte” le numerose istanze della Rosella e ad attribuire alla stessa il punteggio **comunque erroneo** di “80,3” (anziché 92,80) portandola in graduatoria in posizione di 172 anziché alla 66esima (quest'ultima posizione sarebbe quella legittima qualora avessero riconosciuto e valutati i titoli correttamente);
- I) Rileva chiarire che la posizione in graduatoria è rilevante per numerosissime ragioni: in primis ex art. 11 del DDG 85 del 1.2.2018 i candidati iscritti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 995 del 15.12.2017 ad un percorso di formazione, di cui

funditus si dirà e soprattutto in quanto la sede provinciale da scegliere dopo la mobilità viene chiaramente a scalare e dipende dalla posizione nella graduatoria di merito;

- J) In data 22.3.2019 la ricorrente ha sottoscritto una proposta di assunzione con riserva sull'assegnazione della sede a seguito della mobilità.

Tali su evidenziati provvedimenti emessi dal MIUR vengono impugnati per i seguenti

MOTIVI

PRELIMINARMENTE

I

Tempestività dell'odierna impugnazione avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del 14.3.2019, pubblicata in data 15.3.2019 sul sito del MIUR e della stessa graduatoria per la Regione Lazio nella parte in cui non assegna alla ricorrente il punteggio di 92,80.

Per mero tuziorismo, rileva chiarire che il DDG n. 180 del 14.3.2019 definito di “*rettifica graduatorie di sostegno della scuola secondaria di I grado*” non può in alcun modo considerarsi *meramente confermativo* dei precedenti DDG 1210 del 2018, pubblicato in data 28.12.2018, e DDG 163 del 7.3.2019, in quanto frutto di un riesame, previa relativa nuova istruttoria, della precedente situazione che aveva condotto all'adozione dei precedenti provvedimenti.

Come pacificamente confermato dalla giurisprudenza, *deve essere considerato meramente confermativo “l'atto amministrativo che, senza nuova istruttoria, né rivalutazione degli interessi, né nuova motivazione, si limita a*

dichiarare l'esistenza di un precedente provvedimento (C.d.S. 28.1.2019 n. 722).

Si deve quindi escludere che un atto sia meramente confermativo rispetto al precedente quando la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacchè solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie considerata, può dar luogo a un a un nuovo atto che, anche se conservativo, è in grado di dar vita ad un provvedimento diverso e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (ex multis, C.d.S., sez. IV, 12.9.2018 n. 5341).

Orbene, nel caso di specie, il provvedimento DDG 180 del 14.3.2019 odierno impugnato in via principale, oltre a non essere all'evidenza meramente confermativo, stante **la modifica del punteggio attribuito alla ricorrente odierna**, a seguito di nuova istruttoria e di rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in risposta alle specifiche e ripetute istanze della stessa concorrente, ha del tutto sostituito i precedenti provvedimenti, divenendo esso stesso, insieme alle graduatorie allegate per la Regione Lazio, autonomamente impugnabile.

II

Violazione D.D.G. n. 85 del 1.2.2018, artt. 9, 10 e ss in combinato disposto con il DM 995 del 15.12.2017 e relativa tabella A di valutazione dei titoli allegata, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, erroneità nei presupposti di fatto e diritto, motivazione omessa o apparente, violazione del principio di affidamento o di aspettativa, disparità di

trattamento rispetto ad analoga situazione.

Come già precisato in fatto, la ricorrente impugna la graduatoria del concorso de quo, pubblicata in data 15.3.2019 in allegato al DDG 180 del 14.3.2019, modificata nel punteggio attribuito alla stessa Rosella rispetto a quelle precedenti del dicembre del 2018 e marzo 2019.

La predetta graduatoria del 14.3.2019, pubblicata il giorno successivo, attribuisce alla ricorrente un punteggio complessivo di 80,3 di cui 40 per l'orale e 40,3 nella valutazione dei titoli culturali e professionali.

Tale valutazione è frutto di un macroscopico errore nella valutazione dei titoli di accesso, di servizio e professionali regolarmente dichiarati nella domanda di ammissione e consegnati al Dirigente preposto ex art. 10 del Bando e alla Commissione giudicatrice.

Andiamo con ordine.

La valutazione di tali titoli avviene ai sensi degli artt. 9 e 10 del Bando di Gara su citato in combinato disposto con la tabella A allegata al DM 995 del 15.12.2017.

Il Bando prevede all'art. 9 l'assegnazione di punteggio per la prova orale e per i titoli posseduti: la Commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti per la prima e un massimo di 60 punti per la valutazione dei titoli culturali e professionali.

Comparando i titoli posseduti dalla ricorrente rispetto a quelli indicati nella tabella A di valutazione allegata al DM 995 si avrà per la ricorrente il punteggio seguente:

TITOLO	PUNTEGGIO	RIFERIMENTI
		Tab. A

TITOLI

Titolo di accesso:

specializzazione sul sostegno	15	A.2.1
-------------------------------	-----------	-------

conseguita il 7.6.2018 pag. 39

Univ. Lumsa 30/30 (doc. 10)

Percorso specializzazione

con accesso attraverso **19** A.2.2

proc. Selettive pubbliche (doc. 11) pag.ne 39-40

Certif. Linguistica livello C1,	6	B.5.10
---------------------------------	----------	--------

del 6.5.2017, centro studi Atena (doc. 12) pag. 43

Master Univer. Di II liv.

Con 60 CFU e con esame finale	1,50	B.5.11
-------------------------------	-------------	--------

a.a.2003/2004 (doc. 13)

Abilitazione all'esercizio della

professione di architetto	1,50	B.5.13
---------------------------	------	--------

iscrizione all'ordine degli arch.

Di Latina n. 487 (doc. 14)

coerente con classe di consorso

A060

TOTALE: 43,00 PER I TITOLI

SERVIZIO

ANNO	PERIODO	PUNTEGGIO	RIFER.	NOTE
TAB. A				
2013/2014	dal 13.1.2014 al 8.6.2014 presso I.C. Donna Lelia Caetani Valutabile come anno di servizio intero ex art. 11, comma 14, Legge 124 del 1999	2	D.1.1	I anno servizio specifico

2015/2016	dal 25.11.2015 al 30.6.16 presso I.C. Pacifici Sezze-Bassiano	2	D.1.1.	II anno servizio specifico

2016/2017	dal 31.10.2016 al 30.6.17 I.C. Pacifici Sezze – Bassiano	5	D.1.1.	III anno serv. specifico

2012/2013	dal 1.10.2008 al 30.6.2009 presso I.C. Roccaporga -	0.80	D.1.2	I anno serv. non specif

Maenza, LT

Per il servizio si allegano autocertificazione e modello istanze on line del Ministero a riprova di quanto effettuato e dichiarato (doc. 15 contenuti nei doc. ti 18 - 19).

TOTALE SERVIZIO: 9,80

RIEPILOGO

Titoli valutabili = 43,00

Servizi = 9,80

Orale = 40

TOTALE PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA FINALE = 92,80

La semplice somma dei punteggi attribuiti per ciascun titolo in base alla tabella A allegata al DM 995 del 15.12.2017, rende evidente che la Commissione ha omesso di assegnare **12,50 punti**.

Oltre a non essere intellegibile il percorso fattuale, prima ancora che logico-giuridico, che ha portato a tale gravissima omissione, probabilmente frutto di un errore di calcolo, si evidenzia che, in nessun caso, il totale potrebbe terminare con un numero di 0,30, con ciò risultando confermata l'illegittimità della graduatoria.

Per mera chiarezza si specifica che l'abilitazione all'esercizio della professione da diritto a 1,50 punti purchè la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella classe di concorso. Nel caso di specie la CDC A060 – scienze naturali chimica e geografia – è sicuramente coerente alle indicazioni della tabella di valutazione.

Per quanto riguarda il servizio presso l'Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani l'anno è valutabile **per intero** ai sensi della Legge 124 del 1999 art. 11, comma 14 richiamata dalla tabella di valutazione al punto D.1.1.

Per quanto riguarda gli altri punteggi sono evidenti e i calcoli sono meramente matematici; in particolare per il titolo di accesso: $3 \times p - 75$ fratto 5.

Espresso il voto in centesimi si avrà $3 \times (100 - 75)$ diviso 5 = **15**.

Quanto al punteggio 19 di cui alla tabella dei titoli valutabili A 2.2. la stessa ricorrente ne ha chiaro diritto in quanto risulta la sua specializzazione presso la LUMSA con il percorso di specializzazione *con accesso attraverso procedure selettive pubbliche* di cui al D.M. 30.9.2011 (All. 17).

Quanto agli altri punteggi relativi ai titoli sono essi stessi determinati dalla tabella e basterà raffrontala con i documenti allegati.

Quanto al servizio prestato si allegano l'autocertificazione e il modello istanze on line della ricorrente, dichiarati in sede di domanda di accesso al concorso e presentati alla Commissione secondo la norma del Bando anche via PEC (doc.ti 18 - 19), ove sono indicati tutti i servizi resi (doc. 15). Si specifica che tutti i titoli e le autocertificazioni della PEC di cui ai doc.ti 18 e 19 sono analiticamente quelli della tabella su indicata.

ISTANZE ISTRUTTORIE

Qualora le S.V. lo ritenessero necessario si chiede che Codesto TAR disponga ex artt. 63, 63 e 65 c.p.a. l'acquisizione di tutti gli atti necessari (titoli, autocertificazioni e verbali della Commissione n. 2) e peraltro richiesti con istanza del 11.3.2019, trasmessa a mezzo Pec dal difensore avv. Michela Arduini che si produce.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus è evidente e ci si riporta a quanto su esposto.

Quanto al *periculum in mora* lo stesso è del pari evidente per quanto si espone appresso.

Il MIUR ha già approvato la graduatoria collocando la ricorrente nella posizione n. 172 con il punteggio complessivo di 80,3.

Qualora la Commissione avesse correttamente valutato i titoli la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio nettamente superiore (92,80) e quest'ultima sarebbe stata collocata in graduatoria nella posizione n. 67 (il candidato n. 66° ha 93 punti).

Una posizione deteriore in una graduatoria concorsuale pubblica determina un pericolo di un danno *grave ed irreparabile* in quanto, in primis ai sensi dell'art. 11 del Bando di Gara i candidati vengono immessi nelle graduatorie di merito annualmente e nei limiti dei posti di cui all'art. 3 del decreto 995 del 2017, in secondo luogo come evidenziato anche nella proposta di assunzione del 22.3.2019 (doc. 5) la sede verrà assegnata dall'ATP della provincia prescelta sui posti di risulta dopo la mobilità a.s. 2019/2020.

Superato lo scoglio dei limiti di posto, i residui relativi alla sede, successivi alla mobilità che si avrà secondo le indicazioni del Ministero entro il 20.6.2019 (doc. 16), saranno assegnati chiaramente in ordine di graduatoria di concorso. La posizione occupata illegittimamente dalla ricorrente comporterà una assegnazione per sedi residuali, disagiate o comunque nettamente distanti dal luogo di residenza con tutte le conseguenze relative alla propria famiglia ed in particolare al figlio (vd. domanda iscrizione – titoli preferenza).

Per questi motivi i sottoscritti procuratori in qualità:

concludono per - previo accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 92,80 con conseguente rettifica della posizione nella graduatoria di merito dovuta - l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati nel senso di cui alla parte motiva, *previa sospensione degli stessi provvedimenti con ordinanza di correzione del punteggio e relativa posizione in graduatoria*, nonché di quelli indicati, presupposti o conseguenti e connessi, per i motivi su esplicitati, con ogni conseguenza di legge.

Si chiede alle S.V. di ordinare al MIUR il deposito degli atti richiesti con Pec del 11.3.2019 dalla Ricorrente ovvero i verbali di valutazione della Commissione di concorso n. 2.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia verte in materia di pubblico impiego per il contributo di Euro 325,00.

Si allegano i documenti richiamati:

- 1) DDG 180 del 14.3.2019 e graduatorie Lazio;
- 2) DDG 163 del 8.3.2019 e graduatorie Lazio;
- 3) DDG 1210 del 2018 e graduatorie Lazio;

- 4) Diffide sia della ricorrente che del difensore;
- 5) Proposta assunzione 22.3.2019;
- 6) Bando DDG 85 del 1.2.2018;
- 7) Domanda partecipazione concorso;
- 8) DM 995 del 2017 e allegata tabella valutazione;
- 9) Diffida difensore e istanza accesso;
- 10) LUMSA specializzazione;
- 11) TFA Roma;
- 12) Certificazione linguistica C1;
- 13) Master 2 livello;
- 14) abilitazione Architetto;
- 15) autocertificazione e modello istanze on line;
- 16) OM mobilità a.s. 2019-2020;
- 17) DM Miur 30.9.2011;
- 18) Consegna titoli e autocertificazioni via PEC, quest'ultima contenente i
doc.ti dal 10 al 15 e altri;
- 19) PEC originale trasmissione del 26.11.2018.

Latina, 8.4.2019

Avv. Stefano Mancini

Avv. Eugenio Tristano

Attestazione conformita'
Ai sensi dell'art. 22 C.A.D. e della legge vigente, io sottoscritto
Avvocato Stefano Mancini, del foro di Latina, quale difensore della
sig.ra Veronica Rosella giusta procura alle liti del 8.4.2019
attesto
che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in
mio possesso.
Latina 24.4.2019
Avv. Stefano Mancini
firmato digitalmente